

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. _____ del _____

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Solbiate Arno con il presente Regolamento intende disciplinare l'assegnazione gratuita, a favore di cittadini residenti nel proprio territorio, di appezzamenti di terreno di sua proprietà da destinare ad orti urbani.

Il Comune con questa iniziativa si propone di:

- a) stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano;
- b) favorire l'hobby dell'agricoltura come strumento per creare nuovi spazi per le relazioni, per tutelare e salvaguardare il territorio e migliorare l'attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari.

Articolo 2

Destinatari della concessione

Possono presentare domanda per la concessione di un orto urbano tutti i cittadini residenti nel Comune di Solbiate Arno che abbiano raggiunto la maggiore età.

Non possono essere concessi orti urbani a:

- a) soggetti che esercitano l'attività professionale di agricoltori e/o commercianti di settore;
- b) coloro che, a vario titolo, hanno già in uso gratuito appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Solbiate Arno o in altri Comuni.

Può essere concesso un solo orto per nucleo familiare.

Articolo 3

Natura e durata della concessione

L'orto urbano viene concesso con comunicazione scritta del Comune di Solbiate Arno.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

La concessione dell'orto ha durata massima triennale e può essere rinnovata per un ugual periodo.

A tale proposito ed al fine di garantire una equa ed opportuna rotazione, il rinnovo della concessione scaduta potrà avvenire solo dopo aver assegnato gli orti disponibili sia a coloro che ne avevano già fatto domanda precedentemente ed in attesa di assegnazione, sia a coloro che nel periodo intercorso tra le prime assegnazioni e la loro naturale scadenza ne avessero fatto richiesta.

Lo stesso criterio sarà adottato per le concessioni che, per vari motivi, dovessero cessare, decadere o essere revocate nel corso della loro durata.

La concessione decade o viene revocata, tramite comunicazione scritta e motivata da parte del Comune, per rinuncia o decesso del concessionario, per trasferimento di residenza in altro comune e per inosservanza del presente Regolamento. In caso di decesso è facoltà del coniuge o dei figli o degli eredi subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

Allo scadere, revoca o rinuncia della concessione, il concessionario dovrà lasciare il terreno in ordine e libero da ogni cosa.

Il Comune non è tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno per eventuali migliorie apportate all'appezzamento concesso in uso.

Articolo 4

Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza

La domanda per l'assegnazione di un orto urbano, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere redatta utilizzando il modulo qui allegato e presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Solbiate Arno, L.go Repubblica 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Se il numero delle domande pervenute nei termini previsti fosse superiore a quello degli orti disponibili, l'assegnazione degli stessi avverrebbe per sorteggio.

Alla scadenza o cessazione, a vario titolo, delle concessioni assegnate, si procederà alla loro riassegnazione secondo il criterio indicato all'art.3.

Articolo 5

Divieto di subconcessione

L'orto non è cedibile né trasmissibile per nessun motivo; il concessionario pertanto, a nessun titolo può cedere il terreno affidatogli né, tantomeno, locarlo a terzi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari o loro familiari, che non possono avvalersi di manodopera retribuita.

Articolo 6

Tipologia delle unità coltivabili

La dimensione ed il numero delle unità coltivabili dipenderanno dal numero e dalla tipologia delle richieste presentate dagli aventi diritto e comunque non potrà superare i 60 mq

La suddivisione delle aree individuate in singole unità di orti urbani coltivabili, viene determinata dall'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 7

Modalità di gestione dell'orto, norme di comportamento

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ad orto; in ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale, a scopo di lucro e deve essere rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio nell'ambito familiare.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento, in particolare quelle di seguito elencate.

- a) Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- b) Non recintare il lotto assegnato. È concessa la posa di cordolo di delimitazione in legno o pietra di altezza massima di cm.30. Non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi.
- c) Non costruire capanni, tettoie o similari per la custodia degli attrezzi da lavoro; per gli stessi sarà data in uso per tutti i concessionari, da parte del Comune, apposita casetta in legno;
- d) Tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo;

- e) Non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- f) Non danneggiare e fare buon uso della fontana per l'irrigazione, osservando eventuali restrizioni dell'uso dell'acqua che dovessero essere ordinate sul territorio in particolari periodi dell'anno; non conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti; non utilizzare l'acqua per scopi differenti dall'irrigazione;
- g) Non accedere alla zona orti con auto, cicli o motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- h) Non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere (legname, inerti, scarti vegetali, sacchi e contenitori vari, ecc.); gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- i) Non introdurre o tenere stabilmente cani o altri animali; non allevare e/o tenere in custodia pollame e/o conigli negli orti;
- j) Non produrre rumori molesti; non produrre odori e quindi non accendere fuochi e/o bruciare stoppi e rifiuti;
- k) Non superare l'altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante; è consentito solo l'utilizzo di tutori di materiale naturale (bambù, legno);
- l) Non installare e/o depositare sul posto elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto; Le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili a giudizio degli uffici comunali competenti, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, saranno rimovibili su semplice richiesta del Comune;

In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla revoca motivata ed immediata della concessione.

Articolo 8

Modalità di coltivazione

Gli orti devono essere preferibilmente coltivati biologicamente; è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. usare e/o tenere in deposito sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino.

Le sostanze che creino cattivo odore (letame o simile) possono essere utilizzate perché interrate il più presto possibile e comunque entro 12 ore dal loro spargimento. L'accertamento dell'uso di prodotti non idonei comporta la revoca della concessione.

Articolo 9

Spese di gestione

Ciascun concessionario sostiene le spese di gestione del lotto concesso e le spese di coltura, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. A solo titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune, viene richiesto un contributo annuale di Euro 20 per il consumo dell'acqua;

Articolo 10

Responsabilità e controversie

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

Articolo 11

Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dal Comune, sulla base di normative intervenute e/o delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione; tali eventuali modifiche saranno considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte dei concessionari.

Articolo 12

Norme finali

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile.

VISTO per accettazione

IL CONCESSIONARIO